



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 15/26

7 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 28/4/26

Nei confronti di: XXXXXXXX XXXXXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXX XXXXXXXX XXXX

GARA : Campionato nazionale Gold Giovani – Sciabola maschile

Data: 27 aprile 2026

Luogo: Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le note difensive che nel termine assegnato sono state notificate a questo Ufficio, con cui, il prevenuto adduce giustificazioni inerenti alle difficoltà “della vita di atleta”, per altro comuni a tutti, mentre assume di non aver ricordo dei suoi comportamenti inerenti alle condotte sanzionate;
- ritenuto che non emergono elementi atti a comprovare l’ avversa condotta arbitrale che avrebbe ingenerato il disappunto dell’atleta e che in ogni caso non sarebbe giustificativa della reazione assunta;
- ritenuto comunque che l’infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all’atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell’atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera, nella pronuncia di epiteti e minacce all’ufficiale di gara costituiscono un fatto di rilevante gravità;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all’atleta **XXXXXX XXXXXXXX** la sanzione della squalifica per 2 (DUE) giornate da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità sciabola maschile, in occasione delle prime gare utili di calendario federale alle quali l’atleta abbia diritto di partecipare nel stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili disponibili.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti